

La legge 128/2013 stanziava 10 milioni di euro per il 2014 per la formazione del personale scolastico in tema di educazione sessuale. Le associazioni che intendono erogare corsi di formazione possono dunque rivolgersi al ministero dell'Istruzione per ottenerne il finanziamento. E' nostra intenzione dare loro supporto fornendo istruzioni in merito alle formalità da espletare. A tal proposito, riportiamo in forma di domande e risposte, le informazioni necessarie, mettendoci a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.

### Un'associazione che intende organizzare un corso di formazione, può rivolgersi al MIUR per chiedere un finanziamento?

Per poter attingere ai fondi erogati dalla legge 128/2013 è necessario essere accreditati come associazione presso il MIUR per la formazione del personale della scuola.

I requisiti e le modalità per l'accreditamento delle associazioni e per il riconoscimento dei corsi proposti da associazioni non accreditate sono contenute nella direttiva 90/2003.

### Che cosa è l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola?

L'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola è una modalità di riconoscimento dei Soggetti esterni al mondo della scuola che offrono formazione per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso è previsto dall'articolo 66 del Contratto Collettivo nazionale del comparto scuola del 23 luglio 2003.

### Che cosa è il riconoscimento dei Soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola?

Il riconoscimento di Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola è conferito alle associazioni professionali e a quelle disciplinari collegate a comunità scientifiche.

### Ci sono dei Soggetti che sono già qualificati per la formazione del personale della scuola?

Sono Soggetti già qualificati per la formazione del personale della Scuola le Università, i Consorzi universitari ed interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i paesi membri dell'Unione europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani

### C'è differenza tra Soggetto qualificato e Soggetto accreditato?

Non c'è alcuna differenza tra Soggetto accreditato e Soggetto qualificato; l'unica diversità è prevista nella modulistica da utilizzare per la presentazione della richiesta, in quanto diversi sono i requisiti richiesti.

### Quali benefici ha un Ente che viene accreditato o riconosciuto qualificato dal MIUR per il personale della scuola?

Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal ministero. Pertanto l'Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, non deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.

### Quali benefici hanno i docenti dalla frequenza di un'attività di formazione promossa e realizzata da un Soggetto accreditato/qualificato?

I docenti che partecipano all'attività di formazione di un Ente accreditato/qualificato hanno diritto all'esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. Le iniziative di formazione/aggiornamento non danno diritto a crediti formativi in quanto la normativa vigente non prevede modalità di sviluppo professionale del personale docente.

### Quale è la norma che disciplina la procedura di richiesta dell'accreditamento/qualificazione?

La norma che disciplina la procedura istruttoria per ottenere l'accreditamento/qualificazione è la Direttiva n.90 del 1° dicembre 2003, che ha sostituito il D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98. Rispetto alle precedenti disposizioni la Direttiva n.90/2003 disciplina sia le procedure per l'accreditamento e la qualificazione (artt.2, 3 e 4) che quelle per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione (art. 5). La precedente norma (D.M. 177/2000) continua ad avere validità per i Soggetti già accreditati/qualificati per la durata di un triennio e che alla scadenza del periodo chiedono il rinnovo, ai sensi della citata Direttiva n.90/2003.

### L'accreditamento/qualificazione ha durata illimitata?

Il decreto di accreditamento/qualificazione ha durata illimitata ma i soggetti formatori sono sottoposti periodicamente ad interventi di analisi e di verifica. Qualora gli esiti di tali interventi risultino negativi, l'amministrazione può emanare un decreto di revoca.

### Esiste una scadenza per la presentazione delle domande di accreditamento/qualificazione?

Sì, entro il 30 settembre di ogni anno si può presentare domanda di accreditamento/qualificazione. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato Tecnico Nazionale esprime parere di ammissibilità (o meno) del Soggetto richiedente. Se gli interventi di analisi e verifica danno esito negativo, l'ente può presentare controdeduzioni entro 60 giorni e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Se la procedura non si conclude positivamente, entro il 31 agosto di ogni anno, il Soggetto può ripresentare domanda.

### Quali sono i requisiti essenziali per l'accreditamento/qualificazione?

L'Ente deve presentare documentate attività formative rivolte al personale della scuola e svolte a livello nazionale.

I soggetti già accreditati/qualificati devono richiedere il riconoscimento di singoli corsi?

I soggetti già accreditati/qualificati non devono più richiedere il riconoscimento dei singoli corsi.

Le attività formative proposte dai soggetti accreditati/qualificati che carattere devono avere?

Le attività formative rivolte al personale della scuola devono avere carattere nazionale, cioè trattarsi di iniziative il cui tema è riproposto in più Regioni (minimo tre).

Esistono delle scadenze per la presentazione delle iniziative di formazione?

Sì, le iniziative di formazione devono essere periodicamente inviate al MIUR con scadenza quadrimestrale.